Interrogazione con richiesta di risposta scritta

Al Signor Sindaco

Al Signor Segretario Generale

Al Sig.Presidente del Consiglio p.c.

Ai Signori Consiglieri Comunali p.c.

 Al Responsabile Ufficio Stampa per la pubblicazione sul sito dell’Ente

Ad ognuno per le proprie competenze di legge.

Oggetto: proroga di incarico di Reggente la Ragioneria Generale alla Dott.ssa Locantro Antonina.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali espongono quanto di seguito:

Premesso

 che il Sindaco di Milazzo con ordinanza n.125 del 1.10.24 ha prorogato l’incarico di Reggente la Ragioniere Generale del Comune di Milazzo alla dott. Locantro Antonina.

Che la proroga di nomina fa riferimento alla precedente nomina di cui all’ordinanza n.156 del 30.12.23;

Che nel corpo dell’ordinanza si riporta che la proroga viene fatta “ fino a dicembre 2024 in assenza di figure qualificate nell’ente e in ogni caso nelle more di attivare le procedure per bando di concorso pubblico o reperire la figura idonea ai sensi dell’art. 110 del TUEL ”.

Che la nomina della Dott. Locantro viola all’art.19 comma 2 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi,citato a supporto della proroga; il citato art. statuisce requisiti che la dott.ssa non ha maturato alla data della prima nomina e nelle proroghe successive.

La norma stabilisce che il dipendente deve avere maturato i 5 anni di categoria D per assumere l’incarico di Dirigente mentre la dott.ssa Locantro al 31 Dicembre 2023 aveva maturato solo anni 1 e mesi 9 e non i 5 anni previsti dalla normativa.

Che già con l’interrogazione dell’8 maggio 2024 e al Segretario Generale delI’8 maggio 2024 cui spetta la vigilanza sulla correttezza degli atti amministrativi, si chiedeva la revoca dell’incarico alla Dott. Locantro perché conferito in violazione della legge.

Che il Segretario generale già nel 2019/2020 ed a incarico alterno fino al 2023 ha assunto l’incarico di Ragioniere Generale dell’Ente.

Che per espletare un bando di concorso per individuare la figura idonea con i requisiti di legge ai sensi dell’art.110 del Tuel occorre meno tempo della predisposizione del bando ed espletamento della gara e non si giustifica la proroga di un anno d’incarico da gennaio 2024 a dicembre 2024 in un servizio importante dell’ente qual’ è la Ragioneria Generale

 Non trova applicazione la sentenza della Corte dei conti n.9/2009 riportata nell’ordinanza di proroga. In ogni caso, l’esperienza pluriennale e specifica professionalità sono elementi ai quali non si può derogare per potere conferire l’incarico di Dirigente; la sentenza della Corte dei Conti n.9/2009/P indicata nella determina sindacale attiene al trattamento economico ed è riferita alla reggenza Dirigenza per chi ha il requisito di Dirigente ed in ogni caso con provata qualifica ed esperienza ; non trova applicazione anche l’ulteriore riferimento riportato della citata sentenza  ***“rimedio extra ordinem di carattere eccezionale di durata limitata ed autoritativo , dovuto a cause imprevedibili”*** , in quanto Il Sindaco e il Segretario Generale hanno avuto ad oggi 10 mesi a disposizione per pubblicare un avviso di selezione di un Dirigente ,anche ai sensi del 110 del TUEL, e non viene specificata la causa di imprevedibilità nè trova applicazione il citato rimedio eccezionale di durata limitata a dicembre sarà di 12 mesi.

Ad ogni buon fine si riporta quanto previsto per la valorizzazione del personale interno ai fini dell’accesso alla qualifica dirigenziale ;la materia è regolata dal comma 1-ter dell’art.28 e dall’art.19 comma 6 del DLgs. N.165/2001 nonchè dall’art. 110 del Tuel per il personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio e “**di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico**.

Si riporta anche l’art 110 del dlgs n. 267/2000 c.1. “ Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata **esperienza pluriennale e specifica professionalità** nelle materie oggetto dell' incarico. “

A nessuno può sfuggire che la nomina di un Dirigente nell’Ente locale può avvenire per concorso oppure ai sensi dell’art.110 del Tuel.

Che l’ente nel recente passato ha già attivato e proceduto per un bando relativo ad altra dirigenza ai sensi dell’art.110 esaurendo la procedura di nomina in meno di 30 giorni e individuando il Dott. Lombardo Domenico ad assumere l’incarico di dirigente nel Settore dei Lavori pubblici.

Che cosi procedendo il Sindaco con la proroga di nomina a Dirigente della Dott.ssa Locantro dal 1 gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024, ha creato i presupposti di riconoscimento di una qualifica superiore ad un soggetto che non ha maturato i requisiti stabiliti dalla legge creando,a ns giudizio,un ingiusto vantaggio per eventuali concorsi nella pubblica amministrazione.

Per quanto in premessa

Si chiede al Signor Sindaco -per la richiamata argomentazione in narrativa- se intende revocare l’incarico alla Dott. Locantro.

Si chiede al Sig. Segretario Generale di esprimersi con risposta scritta sulla conformità alla normativa del provvedimento di nomina e di proroga adottato nella richiamata ordinanza di nomina della Dott. Locantro.

Milazzo 05.10.2024

Lorenzo Italiano,Giuseppe Crisafulli,Alessio Andaloro, Damiano Maisano